



Capitolato Speciale d'Appalto

**Per l'affidamento di un servizio di smontaggio, trasloco, stoccaggio e
rimontaggio di una camera semianecoica**

CIG: 6893092776

**Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Politecnico di Milano**

INDICE

Sommario

Sommario	2
Art 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
Art 2 - SEDI DI SMONTAGGIO, STOCCAGGIO E RIMONTAGGIO	3
Art 3 - LIMITI TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'	3
Art 4 - SPECIFICHE TECNICHE PER ATTIVITA' DI SMONTAGGIO TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMONTAGGIO	4
Art 5 - COLLAUDO FINALE	5
Art 6 - CONDIZIONI DI FORNITURA	6
Art 7 - GARANZIA DEFINITIVA	6
Art 8 - PENALI	7
Art 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art 10 - RECESSO	8
Art 11 - IMPORTO CONTRATTUALE	8
Art 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
Art 13 - REQUISITI DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	10
Art 14 - IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
Art 16 - SUBAPPALTO	11
Art 17 - UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO	11
Art 18 - FORO COMPETENTE	11
Art 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	11
Art 20 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE	12
Art 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
Art 22 - ACCESSO AGLI ATTI	13

Art 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato è il servizio di smontaggio, trasporto, stoccaggio, rimontaggio e collaudo di una camera semianecoica.

Il presente bando sarà articolato in 3 fasi distinte così suddivise :

- Fase 1) Servizio di smontaggio e trasporto a locale di stoccaggio;
- Fase 2) Servizio di stoccaggio presso locale apposito individuato dall'offerente;
- Fase 3) Servizio di trasporto, rimontaggio e collaudo presso sede del Politecnico.

Art 2 - SEDI DI SMONTAGGIO, STOCCAGGIO E RIMONTAGGIO

Le attività oggetto del servizio consistono nello smontaggio, trasloco, stoccaggio, rimontaggio e collaudo di camera semianecoica attualmente collocata presso la sede distaccata del Politecnico di Milano a Busto Arsizio.

Sede attuale della camera:

Laboratorio CE.S.A.R.E. P.S.T.L.
Polo Scientifico Tecnologico Lombardo Molini Marzoli Massari
Vicolo Molino, 2 21052 - Busto Arsizio (VA)
Piano terra

Sede di stoccaggio:

Locale idoneo individuato e proposto dall'offerente

Sede finale di destinazione:

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria Edificio 7
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano
Piano terra

Art 3 - LIMITI TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Fase 1

L'attività di smontaggio e trasporto al locale di stoccaggio dovrà iniziare entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto e terminare entro 30 giorni lavorativi dall'inizio delle attività. In sede di offerta occorre indicare il tempo previsto per il completamento della fase. Eventuale ritardo di realizzazione da quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle penali descritte nell'art. 8 del presente capitolato

Essa comprende :

- Smontaggio delle ferriti e degli assorbitori
- Smontaggio della camera schermata
- Trasporto a locale di stoccaggio

Terminata la fase 1, entro 90 giorni dal termine del trasporto presso il locale di stoccaggio individuato dall'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà fornire copia della catalogazione del materiale stoccato ed eventuale documentazione tecnica che potrà essere utile al rimontaggio.

Fase 2

Il servizio di stoccaggio avrà durata di massimo 36 mesi. Con un preavviso di minimo 60 giorni, la stazione appaltante comunicherà la disponibilità del locale dove la camera andrà rimontata e quindi la propria volontà di passaggio alla fase 3.

Fase 3

L'attività di trasporto e rimontaggio presso il luogo di destinazione dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale, a cui si fa riferimento al punto "fase 2", e terminare entro 35 giorni lavorativi dall'inizio delle attività. Eventuale ritardo di realizzazione da quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle penali descritte nell'art. 8 del presente capitolato

Essa comprende :

Installazione della camera semianecoica;

- Collegamento all'impianto elettrico;
- Montaggio della camera schermata
- Installazione del materiale assorbente (ferriti e assorbitori)
- Collaudo finale che dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dopo il montaggio

Art 4 - SPECIFICHE TECNICHE PER ATTIVITA' DI SMONTAGGIO TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMONTAGGIO

L'attività di smontaggio si intende comprensiva di :

- portone di mm 1.500 x 2.000 h;
- pannelli di pavimento, soffitto e pareti con imballo su pedane;
- pannelli tecnici attrezzati con guide d'onda e connettori con imballo su pedane (con posizionamento in specifici imballi);
- pannelli di schermatura previa siglatura degli stessi;
- trasformatori d'isolamento;
- impianti elettrici di illuminazione, alimentazione e relativi filtri;
- elettroventilatore con relativo timber-frame;
- materiale anecoico su pareti e soffitto e collocazione in specifici imballi;
- piastrelle di ferrite e sub-struttura e collocazione in specifici imballi;
- pavimento metallico con imballo;
- tavola rotante con imballo.

Prima e durante le attività di smontaggio, dovranno essere eseguiti rilievi di tutti i componenti e gli impianti finalizzati al corretto ripristino futuro nella nuova sede. Entro i termini stabiliti all'art.3, dovrà essere prodotta (e consegnata) documentazione di catalogazione per ogni singolo imballo.

Tutti i materiali correttamente imballati, comprensivi di n°3 tavoli annessi, dovranno essere trasportati, con mezzi idonei, presso la sede individuata per lo stoccaggio.

Tutti i materiali di imballo si intendono forniti dalla ditta che si aggiudicherà la gara.

L'attività di rimontaggio prevede il ripristino alla stessa condizione attuale. Essa dovrà prevedere :

- realizzazione disegni tecnici per la nuova installazione

- re-installazione dei pannelli di pavimento, soffitto e pareti;
- re-installazione pannelli tecnici attrezzati con guide d'onda e connettori;
- re-installazione del portone di mm 1.500 x 2.000 h;
- re-installazione trasformatori d'isolamento;
- re-installazione impianti elettrici di illuminazione, alimentazione con dichiarazione di conformità secondo la 37/08 e relativi filtri;
- re-installazione elettroventilatore con relativo timber-frame;
- re-installazione pavimento metallico;
- fornitura in opera dei pannelli in faesite atti al fissaggio delle ferriti
- re-installazione della tavola rotante;
- re-installazione sub-struttura e ferriti avvitate;
- re-installazione materiale anecoico su pareti e soffitto, e rifiniture varie
- dichiarazione di conformità a norma di legge

Il montaggio della struttura dovrà essere eseguito a regola d'arte, comprese tutte le parti e gli impianti, in modo da consentire il perfetto funzionamento della camera.

Saranno a carico del fornitore tutte le minuterie, i materiali di consumo, le parti o componenti che debbano essere sostituite a seguito di danneggiamenti nel corso dello smontaggio, trasporto, stoccaggio e rimontaggio. In particolare dovranno essere sostituite tutte le ferriti che risultassero non adeguate a raggiungere i valori target di collaudo per il funzionamento della camera semianecoica.

E' possibile, previo accordo, effettuare un sopralluogo del luogo in cui è montata attualmente la camera, visionare la camera stessa, visionare il luogo di rimontaggio e svolgere relativi rilievi, nei giorni lavorativi dal 5/12/2016 al 22/12/2016 contattando l'Ing. Berton Fausto al numero 02.2399.3711.

Allo stesso modo è facoltà degli incaricati della stazione appaltante visionare in anticipo il luogo in cui si intende stoccare la camera, che dovrà per forza di cose essere non esposto a polvere, umidità e ad eventi atmosferici.

Art 5 - COLLAUDO FINALE

Dopo il rimontaggio sarà richiesto il collaudo della camera.

Il collaudo richiede:

- la misura dell'efficienza di schermatura per campo magnetico (banda 10 kHz – 100 kHz), campo elettrico (banda 300 kHz – 30 MHz) e campo elettromagnetico onda piana (banda 400 MHz – 18 GHz). Dovranno essere considerati almeno 4 punti critici significativi per la misura (ad esempio, la porta di ingresso, i due pannelli tecnici, la zona dei filtri di alimentazione) e alcune frequenze significative (iniziale, finale, centrale) nelle bande previste. La norma di riferimento per l'esecuzione della misura è la MIL-STD-285.

Rispetto a questa misura il collaudo si considera positivo se vengono rispettati i seguenti valori minimi di SE (shielding effectiveness) :

ATTENUAZIONE GARANTITA (prove da effettuare secondo la norma MIL-STD 285)		
CAMPO MAGNETICO	10 KHz	60 dB
	100 KHz	90 dB
CAMPO ELETTRICO	300 KHz	120 dB
	1 MHz	120 dB
	30 MHz	120 dB
ONDA PIANA	400 MHz	105 dB
	1 GHz	100 dB
	10 GHz	100 dB
	18 GHz	100 dB

- la misura del Normalized Site Attenuation (NSA) nelle bande 30 MHz – 200 MHz (antenne biconiche) e 200 MHz – 1 GHz (antenne logperiodiche). La norma di riferimento per l'esecuzione della misura è la CISPR16.

Rispetto a questa misura il collaudo si considera positivo se lo scostamento dell'NSA rispetto al valore teorico non supera +/- 6 dB.

In caso di mancato rispetto dei valori di riferimento, il fornitore dovrà apportare tutte le modifiche necessarie per riportare la camera allo stato di corretto funzionamento. Il collaudo sarà ripetuto entro 10 giorni lavorativi.

Art 6 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'offerta deve essere comprensiva di tutti gli accessori e materiali necessari, anche se non espressamente citati nel bando, per realizzare le seguenti attività : smontaggio, stoccaggio, rimontaggio e trasporti nelle sedi precedentemente indicate, in modo da garantire il futuro pieno funzionamento della camera semianecoica.

Art 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore dovrà, prima della stipula del Contratto, costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse per il valore e secondo le modalità stabilite dall'Art.103 del D.Lgs.50/2016, in riferimento:

- alle obbligazioni contrattuali;
- al risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- al rimborso di somme che, eventualmente, il Committente gli abbia corrisposto indebitamente.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.50/16.

Per la validità di tali forme di garanzia, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da essi citato;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- che la garanzia avrà operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committenza;
- di procedere a pagamento dell'intera somma garantita o di parte della medesima, su esplicita richiesta della Committenza, senza opporre alcuna eccezione e/o ritardo;
- di ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la durata del rapporto contrattuale

Art 8 - PENALI

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, della fase 1 e della fase 3, sarà addebitata una penale pari all' 1% dell'ammontare dell'importo della fase stessa

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione del servizio, rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato o ai migliori tempi offerti in sede di gara, della fase 1 e della fase 3, sarà addebitata una penale pari all' 1% dell'ammontare dell'importo della fase stessa.

Il Politecnico di Milano si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell'ammontare dell'affidamento totale, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà della Committenza risolvere il contratto, previa comunicazione di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., nelle seguenti ipotesi di inadempimenti del **Fornitore**:

- rifiuto ad effettuare anche una sola delle prestazioni previste nel presente **Capitolato Speciale d'Appalto** e nell'**offerta presentata**;

Al verificarsi di una delle seguenti ipotesi è facoltà della Committenza dichiarare, mediante dichiarazione unilaterale a mezzo di semplice raccomandata, il contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida, salvo l'eventuale risarcimento dei danni:

- utilizzo di materiale e prodotti non conformi alla legge;
- fallimento del fornitore;
- nell'ipotesi che vengano posti in essere artefici volti ad ottenere il compenso o venga dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni;
- applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore della fornitura;
- esito negativo del collaudo le cui specifiche sono riportate nell'art.5;
- per gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per ritardo nell'esecuzione dei lavori, per violazione della normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori;
- cessione del contratto;

La risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore comporta la perdita, in capo all'Appaltatore, della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Ateneo si riserva inoltre di far eseguire ad altri operatori i servizi non correttamente prestati, con addebito al Fornitore delle maggiori spese (esecuzione in danno).

Art 10 - RECESSO

Il Politecnico di Milano può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

Il Politecnico di Milano è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Art 11 - IMPORTO CONTRATTUALE

Poiché il tempo di stoccaggio risulta variabile (fino a un massimo di 36 mesi) in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dell'edificio finale di collocazione precedentemente indicato, di seguito vengono riportati i valori contrattuali possibili della fornitura suddivisi per le tre fasi di servizio :

- Fase 1) Servizio di smontaggio, trasporto e scarico merce in locale di stoccaggio
€32.000,00

- Fase 2) Servizio di stoccaggio presso locale apposito individuato dall'offerente
€500,00/mese.
- Fase 3) Servizio di carico merce da locale di stoccaggio, trasporto, rimontaggio e collaudo presso sede del Politecnico
€45.000,00

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a contrarre una "Polizza assicurativa EAR (Erection All Risks)" per le operazioni di smontaggio, rimontaggio e collaudo della camera semianecoica. L'aggiudicatario dovrà altresì contrarre una "Polizza trasporti" per l'attività di trasporto e di stoccaggio temporaneo del predetto bene, Entrambe le polizze dovranno avere un massimale di almeno € 500.000. Copia delle polizze dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante prima dell'avvio della fase 1. Tali polizze dovranno restare in vigore fino al termine del collaudo finale indicato nella fase 3.

L'importo massimo totale per l'intera fornitura comprensivo delle 3 fasi (la fase 2 è stata valutata economicamente rispetto al valore massimo di stoccaggio pari a 36 mesi) è:

€95.000,00 (novantacinquemilaeuro/00) + iva

L'offerta dovrà essere presentata dettagliando la quota per ciascuna delle tre fasi.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo.

In considerazione della natura delle attività oggetto della fornitura e delle strumentazioni già presenti nei locali dove dovrà avvenire l'attività di collocazione, sarà necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI) prima della realizzazione delle fasi 1 e 3.

Si allega nella documentazione di gara copia fac-simile del D.U.V.R.I. da completare con i dati dell'aggiudicatario e sottoscrizione successivamente alla stipula del contratto.

Ulteriori responsabilità e costi dovuti ad eventuali implementazioni in materia di sicurezza, che dovessero risultare necessari durante tutte le 3 fasi, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatturazioni relative al servizio di smontaggio, trasloco, stoccaggio e rimontaggio, a fronte di consuntivazioni approvate dal Committente, avverrà:

- 100% dell'importo proposto nella fase 1 al termine dello smontaggio e trasloco a locale di stoccaggio;
- 6 mensilità del canone di stoccaggio al termine della fase 1 a stoccaggio avvenuto;
- Pagamento semestrale anticipato a partire dal sesto mese di stoccaggio, con conguaglio finale per eventuale periodo di non utilizzo;

- 100% dell'importo proposto nella fase 3 al termine del collaudo finale a seguito del trasporto e rimontaggio nella sede indicata.

Il completamento delle attività sopra richiamate sarà certificato con apposita lettera del RUP e costituirà titolo per l'emissione delle fatture.

Il Fornitore dovrà emettere fattura intestata a:

Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – Via Ponzio 34/5 – 20133 Milano

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse per mezzo dello Sdl in forma elettronica secondo il formato di cui agli allegati A ("Formato della fattura elettronica") e B ("Regole tecniche") del citato DM n.55/2013.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente codice IPA: JO147W

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura tramite posta elettronica all'indirizzo specificato in sede di aggiudicazione.

Art 13 - REQUISITI DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni raccolte nell'ambito della presente attività sono da considerarsi come altamente riservate ed eventuale documentazione raccolta dalla Committenza con la finalità di svolgimento dell'analisi oggetto di questo Appalto dovrà essere riconsegnata alla Committenza al termine dei lavori e dovrà essere distrutta quella ancora in possesso del Fornitore, sia essa in formato cartaceo o elettronico.

Art 14 - IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario:

1. s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'esecuzione del contratto;
2. si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere la fase di esecuzione del contratto;
3. si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del contratto;
4. si impegna, qualora i fatti di cui precedenti punti 2 e 3 costituiscano reato, a sporgere immediata denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
5. si impegna, a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l'esecuzione del contratto.

Art 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'Art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art 16 - SUBAPPALTO

Viene concessa la possibilità del subappalto nella misura del 30% per ogni singola procedura.

L'aggiudicatario dovrà comunicare nella compilazione dei documenti relativi al bando se intende usufruire di tale possibilità.

Art 17 - UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Milano.

Art 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

Art 20 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENE0

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Sig. Fabio Conti del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Art 22 - ACCESSO AGLI ATTI

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo:
http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario_accesso_documenti.pdf

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Fabio Conti